

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma

Ricorso

Per: **Dott. Giuseppe Grandinetti**, nato a Roma il 4 giugno 1995 (c.f.: GRN GPP 95H04 H501S), rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al presente atto, dagli avv.ti prof. Ottavio Grandinetti (c.f.: GRN TTV 61A03 C352T), Daniele Majori (c.f.: MJR DNL 81B21 H501H) e Andrea Aurelio Di Todaro (c.f.: DTD NRR 78R14 H501E) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 87 (si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni e notifiche a mezzo fax al n. 06.80669857 o presso i seguenti indirizzi pec:

ottaviograndinetti@ordineavvocatiroma.org

danielemajori@ordineavvocatiroma.org

andreaaurelioditodaro@ordineavvocatiroma.org)

contro

- **Ministero della Giustizia** (c.f.: 80184430587), in persona del Ministro *pro-tempore*;
- **Presidenza del Consiglio dei Ministri** (c.f.: 80188230587), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;
- **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica** (c.f.: 80188230587), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;

nonché, ove occorra, contro

- **RIPAM – Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni** (c.f.: 80048080636), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;
- **Ministero per la Pubblica Amministrazione** (c.f.: 80188230587), in persona del Ministro *pro-tempore*;
- **Ministero dell’Interno** (c.f.: 97149560589), in persona del Ministro *pro-tempore*;
- **Ministero dell’Economia e delle Finanze** (c.f.: 80415740580), in persona del Ministro *pro-tempore*;
- **Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A.** (c.f.: 80048080636), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;

per ottenere, previa adozione delle opportune misure cautelari, nonché medio tempore

previa concessione di decreto cautelare ai sensi dell’art. 56 c.p.a.:

1) la dichiarazione di nullità, l’annullamento o la disapplicazione, in partibus quibus e nei limiti dell’interesse:

a) degli esiti della prova scritta del ricorrente inerente il «*Concorso pubblico, per titoli ed*

esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato, di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di *Adetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*» (di seguito, "Concorso"), per il Distretto della Corte d'Appello di Roma (Codice RM), esiti comunicati al ricorrente in data 1° dicembre 2021 (**doc. n. 1**);

b) della graduatoria di merito dei vincitori e altresì di quella degli idonei del Concorso relativa al Distretto della Corte d'Appello di Roma (Codice RM) per i candidati in possesso della laurea in giurisprudenza, provvedimenti pubblicati sul sito istituzionale di Formez PA il 14 gennaio 2022 (**doc.ti nn. 2-3**);

c) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti, ivi compresi, ove occorra, in partibus quibus e nei limiti dell'interesse: **c.1)** il Bando del Concorso, pubblicato in G.U.R.I. n. 62 del 6 agosto 2021 (**doc. n. 4**); **c.2)** la delibera RIPAM n. 16 del 2021, recante la nomina della Commissione esaminatrice del Concorso in esame (**doc. n. 5**); **c.3)** gli eventuali verbali delle attività di valutazione dei titoli e delle prove, nonché le comunicazioni ad esse relative; **c.4)** la deliberazione di approvazione della suindicata graduatoria di merito, non conosciuta; **c.5)** ove intervenuti, i provvedimenti, di cui non si conosce numero né data, relativi alla procedura di scelta della sede nell'ambito degli Uffici giudiziari del Distretto della Corte d'Appello di Roma da parte dei vincitori e/o idonei del Concorso in esame; **c.6)** ove intervenuti, i provvedimenti, di cui non si conosce numero né data, con cui gli Uffici giudiziari del Distretto della Corte d'Appello di Roma hanno deliberato l'assunzione e/o l'immissione in servizio dei vincitori e/o idonei del Concorso in esame;

2) l'accertamento del diritto del ricorrente alla corretta valutazione della propria prova scritta e all'attribuzione del relativo punteggio, con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti all'inserimento del dott. Giuseppe Grandinetti tra i vincitori del Concorso e altresì all'adozione di tutti gli atti necessari all'assunzione del ricorrente;

3) l'integrale risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente, in dipendenza dei provvedimenti, atti e/o comportamenti delle Amministrazioni resistenti.

* * *

Fatto

1. Con bando pubblicato in G.U.R.I. n. 62 del 6 agosto 2021 (di seguito, "Bando": **doc. n. 3**), il Ministero della giustizia, nonché il Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (di seguito, "Commissione RIPAM"), con l'ausilio altresì di Formez PA, hanno indetto il

«Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato, di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia» (di seguito, "Concorso").

Per agevolare la successiva esposizione giova osservare, sin d'ora, in estrema sintesi:

- che il Concorso, per titoli ed esami, è articolato su base distrettuale e, nello specifico, per il Distretto della Corte d'Appello di Roma (Codice RM) il numero di unità da reclutare è pari a 843 (di cui 27 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);
- che la valutazione dei titoli – disciplinata dall'art. 6 del Bando – è finalizzata all'ammissione alla prova scritta di un numero di candidati, per ciascun distretto, pari a venti volte il numero dei relativi posti messi a concorso;
- che, ai sensi del successivo art. 7, co. 1, «*la prova scritta, unica per tutti i codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, consiste in un test di quaranta quesiti a risposta multipla da risolvere nell'arco di sessanta minuti, con un punteggio massimo attribuibile di trenta punti*»;
- che tale prova scritta è volta a verificare la conoscenza del diritto pubblico, dell'ordinamento giudiziario e della lingua inglese e che a ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio: «*risposta esatta: +0,75 punto; // mancata risposta: 0 punti; // risposta sbagliata: - 0,375 punti*» (art. 7, commi 2 e 3, del Bando);
- che la prova «*si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30*» (art. 7, co. 2, del Bando);
- che, ai sensi dell'art. 3, co. 4, del Bando: «*La commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, redige la graduatoria definitiva di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova scritta, nei termini di cui agli articoli 8 e 10. I primi classificati in ciascuna graduatoria di merito, in numero pari ai posti disponibili e tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'art. 1, saranno nominati vincitori e assegnati al Ministero della giustizia per l'assunzione a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'art. 13*».

*

2. L'odierno ricorrente, dott. Giuseppe Grandinetti, ha presentato domanda di partecipazione al Concorso per il Distretto della Corte d'Appello di Roma (Codice RM) in qualità di candidato in possesso della laurea in giurisprudenza e – dopo aver superato la fase di valutazione dei titoli (**doc. n. 6**) – ha partecipato alla prova scritta svoltasi a Roma in data 25 novembre

2021 (ore 14:30).

*

3. Sennonché, in data 1° dicembre 2021, mediante comunicazione nell'area personale della piattaforma informatica del Concorso, il ricorrente ha appreso che la propria prova scritta è stata erroneamente valutata con il punteggio totale di 20,625 punti ed è risultata «non superata».

In particolare, inopinatamente è stata considerata «errata» la risposta fornita dal ricorrente al quesito n. 40 di lingua inglese, così formulato:

«Choose the correct preposition:

(sentir parlare di) hear.

- Of.
- Into.
- About.».

Il ricorrente, infatti, coerentemente con le definizioni contenute nei principali dizionari di lingua inglese (v. *infra*), ha selezionato la prima risposta («Of»), mentre il lettore ottico ha considerato corretta la terza risposta («About»).

Pertanto, non solo al ricorrente non è stato attribuito il punteggio di 0,75 previsto per la risposta esatta, ma egli ha altresì subito una penalizzazione pari a 0,375 punti, ai sensi dell'art. 7, co. 3, del Bando.

Per l'effetto, il ricorrente non ha conseguito, come invece avrebbe dovuto, il punteggio complessivo di punti 21,750 per la prova scritta, che gli avrebbe consentito il superamento della prova scritta e, unitamente alla valutazione dei titoli, gli avrebbe consentito di risultare tra i vincitori del Concorso.

Difatti, i 20,625 punti conseguiti devono essere maggiorati dell'errata penalizzazione di -0,375 punti e dei +0,750 punti per la risposta al quesito per un complessivo punteggio di 21,750 ($20,625 + 0,375 + 0,750 = 21,750$ punti).

Si aggiunga che, grazie agli ulteriori 7 punti spettanti al ricorrente ai sensi del Bando in forza dei titoli posseduti, il dott. Grandinetti si collocherebbe senz'altro in posizione utile in Graduatoria, anche a prescindere dalla riduzione del punteggio di chi ha scelto la risposta «About» al quesito numero 40.

*

4. Ciò posto, si tiene a segnalare che, prima di proporre il presente ricorso, il ricorrente ha comunque invitato, con istanza motivata, le Amministrazioni resistenti a provvedere, ciascuna

per quanto di competenza, alla rettifica della valutazione e del punteggio assegnatogli (**doc. n. 7**).

Tuttavia, non soltanto tale istanza è rimasta ad oggi priva di riscontro, ma, in data 14 gennaio 2022, è stata pubblicata la graduatoria di merito del Concorso per il Distretto della Corte d'Appello di Roma (Codice RM), in cui il ricorrente non risulta indicato (**doc.ti nn. 2-3**).

*

5. Tutto ciò premesso, il ricorrente impugna i provvedimenti indicati in epigrafe, tutti illegittimi e gravemente lesivi dei suoi interessi, e svolge altresì le altre domande suindicate, sulla base dei seguenti motivi in

DIRITTO

A) SULL'ILLEGITTIMITÀ DELLA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DEL RICORRENTE

I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del Bando e dei principi che regolano la valutazione dei quesiti a risposta multipla. Eccesso di potere per difetto di presupposto, manifesta illogicità, travisamento dei fatti ed erroneità della loro valutazione, carenza di istruttoria e difetto assoluto di motivazione, ovvero mera apparenza della stessa.

I.1. I provvedimenti impugnati sono illegittimi, anche in via derivata, in quanto la prova scritta del ricorrente è stata erroneamente valutata con il punteggio totale di 20,625 punti ed è risultata «*non superata*» per effetto della risposta fornita dal ricorrente al quesito n. 40 (di lingua inglese), così formulato:

«*Choose the correct preposition:*

(sentir parlare di) hear.

Of.

Into.

About.».

Il ricorrente ha selezionato la prima risposta («*Of*»), mentre il lettore ottico ha considerato corretta la terza risposta («*About*»).

Senonché, **secondo i principali dizionari di lingua inglese**, il *prepositional verb* «*to hear of*» significa letteralmente «*sentir parlare di*», sicché la risposta fornita dal ricorrente è proprio quella corretta.

In particolare, si vedano:

- il **Dizionario Garzanti Italiano/Inglese Inglese/Italiano a cura di Mario Hazon, ed. 1968**, che riporta alla voce «*hear*»: «*to ___ about s.o., avere notizie di qlcu. (indirettamente);*

to ___ of a person, sentir parlare di una persona»; pertanto, la forma “hear of” viene specificamente indicata come quella corretta tra le due in discorso (**doc. n. 8**);

- il **Dizionario Garzanti Italiano/Inglese Inglese/Italiano a cura di Mario Hazon, ed. 2013, p. 534**, che riporta, alla voce “hear of”, «sentir parlare di» (**doc. n. 9**);

- il dizionario **Oxford University Press italiano/inglese di società editrice internazionale, ed. 1978, p. 384**, che alla voce “to hear” segnala, in grassetto, «to hear of: sentire parlare (di qcno o qcsa)» (**doc. n. 10**);

- il **Dizionario di Inglese Online de “Il Corriere della Sera”**, alla voce “hear” riporta: «hear of: hear of sth./so., sentire parlare di: he will not hear of it non vuole sentirne parlare» (**doc. n. 11**: https://dizionari.corriere.it/dizionario_inglese/Inglese/H/hear.shtml);

- il **Cambridge Dictionary Online**, che riporta «have heard of something: aver sentito parlare di qualcosa» (**doc. n. 12**: <https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/have-heard-of-something>); inoltre la sua funzione di traduzione simultanea, traduce la forma “hear of” con “sentir parlare di”, mentre la forma “hear about” viene tradotta con “ascolta su” (**doc. n. 12-bis e 12-ter**: <https://dictionary.cambridge.org/it/translate/>);

- il **Dizionario DeAgostini inglese/italiano italiano/inglese, di Ada Borrelli, Elio Chinol e Thomas Frank, ed. 1989, p. 233**, che alla voce “hear” riporta «sentir parlare, aver notizie. Have you heard the news?: hai sentito la notizia?; I won't hear of it: non voglio sentirne parlare»; anche in questo caso il dizionario indica la forma “hear of”, non citando neppure la forma “hear about” (**doc. n. 13**);

- il **Manuale Teoritest 12 per i test di ammissione alle aree di economia e giurisprudenza, a cura di Massimiliano Bianchini, Alpha Test, ed. 2012, p. 367**, che riporta «to hear of s.thing/s.one = sentir parlare di qualcosa/qualcuno» ed invece «to hear about = venir a sapere che» (**doc. n. 14**, consultabile anche al seguente indirizzo:

<https://books.google.it/books?id=41DaPSxj7DAC&pg=PA367&dq=%22sentir+parlare+di%22+%22hear+of%22&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjEpICSm8P0AhWkiv0HHZleCtIQQuwV6BAgKEAc#v=onepage&q=%22sentir%20parlare%20di%22%20%22hear%20of%22&f=false>);

- il **Manuale Teoritest 1 per i test di ammissione Bocconi/Luic/Luiss a cura di Massimiliano Bianchini, Alpha Test, ed. 2014, p. 299**, che anch'esso riporta «to hear of s.thing/s.one = sentir parlare di qualcosa/qualcuno» ed invece «to hear about = venir a sapere che» (**doc. n. 15**, consultabile anche al seguente indirizzo:

<https://books.google.it/books?id=ER7HWbK8qxoC&pg=PA299&dq=%22sentir+parlare+di%22+%22hear+of%22&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjEpICSm8P0AhWkiv0HHZleCtIQQuwV6BAgJEAY#v=onepage&q=%22sentir%20parlare%20di%22%20%22hear%20of%22&f=false>);

- il sito **linguee.it**, che alla voce “*hear of*” rimanda ad una pluralità di fonti esterne, tra cui un dibattito del Parlamento europeo in cui sono presenti verbali di sedute in tutte le lingue dell’Unione europea; in particolare, l’intervento di Catherine Guy-Quint in inglese è così riportato «*The Council, however, would not hear of this mobilisation*» (**doc. n. 16**, consultabile all’indirizzo: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-6-2005-09-06_EN.html?redirect), mentre in italiano è: «*Il Consiglio, tuttavia, non ha voluto sentir parlare di questa mobilitazione*» (**doc. n. 16-bis**, consultabile all’indirizzo: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-6-2005-09-06_IT.html?redirect).

Si chiede pertanto che codesto ecc.mo Tar voglia annullare la qualificazione come “risposta errata” della risposta fornita dal ricorrente (che ha scelto “*Of*”) e, per converso, la qualificazione di “risposta esatta” a coloro che hanno scelto “*About*”, con tutte le necessarie modifiche di punteggio a favore del ricorrente e del suo inserimento in Graduatoria.

*

I.2. Fermo quanto sopra, va però aggiunto che l’annullamento del punteggio ingiustamente penalizzante attribuito al ricorrente conseguirebbe persino nell’ipotesi subordinata in cui si ritenessero corrette entrambe le risposte (cioè, sia “*Of*” che “*About*”).

Difatti, in quest’ottica subordinata bisognerebbe comunque applicare la giurisprudenza secondo cui, in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l’opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l’unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell’Amministrazione (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).

Tale approdo giurisprudenziale, com’è noto, non travalica i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all’Amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi all’esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell’una o dell’altra possibile risposta (cfr. Cons. Stato, sez. III, 4 febbraio 2019, n. 842; Tar Lazio, Roma, sez. III-*quater*, 4 luglio 2018 n. 7392).

Più precisamente, in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; non-

dimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta «oggettivamente» esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempili, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr. Cons. Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820).

Appare quindi evidente come, in quest'ottica subordinata, il quesito in esame conterrebbe due risposte corrette nelle griglia di opzioni predisposta dalla Commissione, con conseguente violazione della predetta *regula iuris*, secondo cui il metodo di selezione fondato su domande a risposta multipla richiede che tali domande siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la *par condicio* degli aspiranti, sicché le domande devono essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta, nella fattispecie carente

Ciò posto, si dovrebbe in ogni caso concludere, in linea con la costante giurisprudenza in materia, che il quesito in esame è da considerare illegittimo.

*

I.3. Ne consegue l'illegittimità, anche in via derivata, dei provvedimenti impugnati per tutte le rubricate censure.

* * * * * * * * *

B) SULLA VALUTAZIONE DEI TITOLI

II. Violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sanciti dall'art. 3 Cost., nonché dei criteri elaborati in materia di valutazione ed assorbimento dei titoli. In subordine e salvo gravame, illegittimità dell'art. 6, co. 2, lett. b), punto i), del Bando, con conseguente illegittimità, anche in via derivata, dei provvedimenti impugnati.

II.1. Fermo quanto sopra, in relazione alla valutazione dei titoli (sui cui effetti pratici si tornerà anche *infra*, con riferimento alle domande di accertamento e condanna di cui al successivo § III), giova osservare che il Bando:

(i) all'art. 2, co. 1, lett. c), prevede, quali requisiti di ammissione per i laureati di area giuridica, i seguenti titoli:

«c) *possesso di laurea (L) in: L-14 Scienze dei servizi giuridici; // ovvero // diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in Giurisprudenza; // ovvero // laurea specialistica (LS) in: 22/S*

Giurisprudenza; 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica: // ovvero // laurea magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza»;

(ii) all'art. 6, co. 2, con specifico riferimento alla valutazione dei titoli, prevede, tra l'altro, quanto segue:

«Per la valutazione dei titoli possono essere attribuiti complessivamente 15 punti, così ripartiti: // a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (...) // b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo: // i. **diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica CHE SIANO IL PROSEGUIMENTO DELLA LAUREA TRIENNALE INDICATA QUALE TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO: punti 2,00** (...).».

Nel complesso, quindi, risulta:

- da un lato, che il Concorso è aperto anche ai possessori di laurea triennale;
- dall'altro lato, che gli stessi candidati laureati “triennali” – qualora in possesso anche del titolo di laurea biennale che costituisce «il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso» – sembrerebbero gli unici a poter beneficiare, di fatto, dei 2 punti aggiuntivi per «ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo».

Senonché, la *lex specialis*, che peraltro è ambigua, deve essere evidentemente interpretata alla luce della normativa in materia di titoli di studio (del resto richiamata anche nel preambolo del Bando) e, in particolare, del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di titoli cd. assorbenti, in quanto diversamente si perverrebbe ad un esito illegittimo e paradossale, secondo cui i possessori del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito secondo il vecchio ordinamento ovvero della laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (come il ricorrente) – pur avendo conseguito un titolo evidentemente superiore rispetto alle suindicate lauree triennali (ed equivalente a quello che si matura in caso di «proseguimento della laurea triennale»: doc. n. 17), non potrebbero beneficiare di detto punteggio aggiuntivo.

*

II.2. Per giurisprudenza consolidata, infatti, il possesso del titolo di studio superiore deve ritenersi “assorbente” in tutti i casi in cui le materie di studio, le attività di tirocinio, gli esami finali ecc. che hanno condotto al conseguimento di tale titolo comprendono, ad un livello di maggiore approfondimento e specializzazione, gli insegnamenti impartiti e le attività formative e/o pratiche previste dai programmi del corso di studi che conduce al titolo “inferiore” (cfr.

Tar Lazio, Roma, sez. I-*bis*, 12 aprile 2021, n. 4259; Id., ord. 24 febbraio 2020, n. 1181; Tar Basilicata, sez. I, 7 febbraio 2013, n. 72; Tar Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 28 ottobre 2014, n. 733).

D'altro canto, la stessa giurisprudenza ha chiarito che un'interpretazione difforme risulterebbe in contrasto con il principio di uguaglianza statuito dall'art. 3 della Costituzione e con il criterio di ragionevolezza, nonché con l'interesse pubblico a reclutare personale più qualificato e/o titolato, la cui rilevanza ha, peraltro, trovato riconoscimento in ambito giurisprudenziale proprio in virtù dell'elaborazione del principio dell'assorbimento dei titoli (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I-*bis*, 7 gennaio 2021, n. 226).

Infatti, allorquando un bando di concorso preveda determinati titoli non solo ai fini dell'ammissione al concorso stesso ma anche per l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, è ben meritevole di essere ammesso al concorso o, ancora, di vedersi riconosciuto il punteggio aggiuntivo *de quo* anche il candidato in possesso di un titolo di studio superiore, il quale si presti ad essere considerato "assorbente" rispetto a titoli previsti nel bando, sia perché le materie di studio di tale titolo comprendono quelle di questi ultimi, sia perché tale corso di studio contempla un maggiore livello di approfondimento.

In altri termini, è ormai pacificamente riconosciuto che, qualora un bando di concorso preveda requisiti di partecipazione o titoli valutabili ai fini del conseguimento di un punteggio aggiuntivo, deve ritenersi dovuta l'ammissione al concorso o l'attribuzione del punteggio incrementale, anche a favore del candidato che risulti in possesso di un titolo superiore comprendente, con un maggiore livello di approfondimento, le materie di studio dei titoli inferiori richiesti dal bando stesso (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. III-*bis*, 6 novembre 2020, n. 11559).

Ne consegue, con tutta evidenza, la necessità di interpretare il Bando nel senso che, in particolare, anche ai possessori di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza – quale il ricorrente – spettino i 2 punti previsti dal citato art. 6, co. 2, lett. *b*), punto *i*).

*

II.3. In subordine e salvo gravame – nella non creduta ipotesi in cui si ritenesse di non poter interpretate il Bando nei termini suesposti – si eccepisce anche l'illegittimità di detta previsione della *lex specialis*, sempre per evidente contrasto con i rubricati principi di cui la giurisprudenza citata costituisce applicazione.

* * * * * * * * *

C) SULLE DOMANDE DI ACCERTAMENTO E CONDANNA

III. Sulle domande di accertamento e condanna, anche in via risarcitoria.

III.1. Sempre sulla base delle predette gradate censure, il ricorrente chiede:

- in via principale (e cioè nella prospettiva che codesto ecc.mo Tar condivida che l'unica risposta giusta al quesito sia "Of"), che sia accertato il suo diritto all'attribuzione del punteggio, per la prova scritta, di **punti 21,750** (cioè, punti 20,675 + l'errata penalizzazione di -0,375 punti + il punteggio per risposta esatta di 0,750 = 21,750 punti) con correlativa riduzione del punteggio attribuito a coloro che hanno scelto "About", con tutte le necessarie modifiche di punteggio a favore del ricorrente ed inserimento del ricorrente in Graduatoria;
- in via subordinata (e cioè per l'ipotesi che codesto ecc.mo Tar dovesse considerare esatte entrambe le risposte "Of" ed "About"), di disporre comunque la neutralizzazione del suindicato quesito, in ogni caso con conseguenziale esito di superamento della prova scritta ed inserimento del ricorrente in Graduatoria.

Peraltro, a tale ultimo proposito si segnala che, in applicazione dell'art. 6, co. 2, del Bando, **al ricorrente (che ha conseguito il 5.11.2020 la laurea magistrale in giurisprudenza a ciclo unico con la votazione di 109: doc. n. 18) spettano altresì:**

a) 5 punti (2,50 X 2= 5), poiché lo stesso comma 2, al primo capoverso, dispone che «*Qualora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai sensi dell'art. 4, comma 2, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati*»;

b) 2 punti, ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. b), punto i), del Bando o, se del caso, previo annullamento di tale previsione per le ragioni di cui al precedente § II, in considerazione del conseguimento di un titolo di studi maggiore della laurea triennale consentita per l'accesso al Concorso.

Il ricorrente ha, quindi, diritto a vedersi attribuito il punteggio complessivo di 28,750 punti e, pertanto, ad essere inserito nella graduatoria dei vincitori del Concorso.

*

III.2. Inoltre, in considerazione della sussistenza di tutti i requisiti, soggettivi ed oggettivi, nonché per la denegata ipotesi che le richieste misure cautelari non dovessero scongiurare il prodursi di pregiudizi economici, si formula sin d'ora domanda di condanna delle Amministrazioni resistenti all'integrale risarcimento dei danni subiti e *subendi*, che ci si riserva di quantificare nel corso del giudizio.

* * * * * * * * *

D) SULLE ISTANZE CAUTELARI

IV. Sulle istanze cautelari.

IV.1. Stante la ricorrenza del *fumus boni juris* derivante da quanto appena esposto, il ricorrente chiede che codesto ecc.mo Tar voglia adottare le opportune misure cautelari per evitare che, in attesa della definizione del giudizio di merito, si determini un danno grave ed irreparabile nei suoi confronti.

Quanto al *periculum in mora*, è evidente che, senza l'adozione di dette misure cautelari, il ricorrente – **che, come detto, ha diritto ad ottenere il punteggio complessivo di punteggio complessivo di 28,750** – subirebbe ingiustamente la lesione del diritto all'inserimento vincitori del Concorso per il Distretto della Corte d'Appello di Roma (Codice RM), e, con esso, del diritto all'assunzione, nonché, ancor prima, a scegliere la sede di destinazione, con le modalità previste dal Bando e dagli altri atti del Concorso.

Infatti, non soltanto sono già stati approvati la graduatoria di merito e l'elenco dei vincitori del Concorso, ma, con avviso pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia, è stato altresì indicato:

(i) da un lato, che «*Tutti i candidati collocati utilmente nelle graduatorie dei vincitori per i restanti codici di concorso parteciperanno, nelle giornate comprese tra il 20 e il 28 gennaio 2022, alla procedura di scelta della sede, tramite piattaforma informatica, raggiungibile dal link <https://concorsipersonaledog.giustizia.it/concorsi> - sezione "GESTIONE PREFERENZA SEDE", con le medesime credenziali utilizzate per accedere alla piattaforma Formez STEP-ONE*»;

(ii) dall'altro lato, che la conseguente immissione in servizio dei vincitori negli Uffici di merito «*avverrà a partire dal 21 febbraio 2022, secondo il calendario che sarà pubblicato su questo sito e comunicato agli interessati via e-mail interessati all'indirizzo di posta elettronica dichiarato al momento della presentazione della domanda di partecipazione*» (**doc. n. 19**).

Si chiede, perciò, a codesto ecc.mo Tar di voler concedere le opportune misure cautelari per assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, quale l'ammissione con riserva del ricorrente al prosieguo della procedura – così come del resto disposto da codesto ecc.mo Tar in relazione ad altro ricorso avente ad oggetto la medesima procedura concorsuale di cui si tratta e, in particolare, la predisposizione di un quesito a risposta multipla in violazione della *regula iuris* che ne disciplina la corretta valutazione (Tar Lazio, Roma, sez. Prima Bis, 17 gennaio 2022, n. 233: **doc. n 20**) – o, in subordine, l'adozione di altra misura cautelare, ivi compresa la sospensione, *in parte qua*, dei provvedimenti impugnati.

* * *

All'ill.mo Signor Presidente del Tar Lazio

Istanza ex art. 56 c.p.a.

Già dalla suindicata tempistica prevista dall'Amministrazione resistente per la procedura di scelta della sede – che, come detto, si svolgerà «nelle giornate comprese tra il 20 e il 28 gennaio 2022» (cit. doc. n. 20) e che è direttamente propedeutica alla già programmata immissione in servizio dei vincitori del Concorso – discende che, in difetto di adozione delle opportune misure cautelari, il ricorrente perderebbe il suo diritto alla scelta della sede e all'immissione in servizio e che alcuni dei soggetti che erroneamente risultano vincitori del Concorso in base all'impugnata graduatoria, di fatto, subentrerebbero al posto del ricorrente.

Si tratta di circostanze idonee a produrre quella situazione di estrema gravità ed urgenza che giustifica l'adozione di misure monocratiche.

Pertanto, si chiede che l'ill.mo Signor Presidente di codesto ecc.mo Tar voglia concedere – con decreto monocratico – le misure cautelari ai sensi dell'art. 56 c.p.a., alla luce della sussistenza degli estremi della gravità e dell'urgenza di cui alle considerazioni sopra svolte in punto di *periculum*.

* * *

P.T.M.

Si chiede che l'ecc.mo Tar adito – previa adozione delle opportune misure cautelari, anche monocratiche – voglia accogliere tutte le richieste svolte in epigrafe, con ogni provvedimento consequenziale anche in ordine alle spese, competenze ed onorari di giudizio e con riserva di ogni diritto, ragione ed azione, nonché di proposizione di motivi aggiunti.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che l'importo dovuto è pari ad euro 325,00.

Roma, 20 gennaio 2022

avv. prof. Ottavio Grandinetti

avv. Daniele Majori

avv. Andrea Aurelio Di Todaro